



Provincia di Cremona

SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA ARIA ED ACQUA

TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.				
DIREZIONE				
- 2 GEN. 2006				
EG	MN	(LA)	GA	GLB
DC	FC	DG	(CN)	AR
PGS	CT	GV	OV	(SR)

+ (LT) 02.01

Prot. n.: 239344  
Rif. Prec.:

Cremona, li 28 DIC. 2005

OGGETTO: Ditta TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. (Raffineria di Cremona), insediamento in comune di Cremona, p.le dei Caduti del Lavoro n. 30 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI - D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni - Invio atto autorizzativo.

RACCOMANDATA A.R.

egr. sig.  
VINCIGUERRA CLAUDIO  
Rappresentante Legale Ditta  
TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.  
Raffineria di Cremona  
p.le dei Caduti del Lavoro, 30  
26100 Cremona

In riferimento all'oggetto, si trasmette l'allegata autorizzazione allo scarico in acque superficiali.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo nel punto III, con particolare riguardo ai punti.

Si ritiene altresì utile informare che, sulla base di quanto disposto dall'art. 45, comma 7, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data di notifica del presente atto; e che il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato inoltrando istanza al Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Cremona un anno prima della data di scadenza; se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico potrà essere mantenuto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto, fino all'ottenimento del nuovo provvedimento che dovrà essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza.

Distinti saluti.


IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE  
(Dott.ssa Mara Pesaro)

ALLEGATI:

- decreto di autorizzazione;
- documentazione cartografica.

In caso di ulteriori comunicazioni in merito, si prega di citare l'oggetto e il protocollo della presente.  
Per informazioni relative alla pratica in oggetto rivolgersi a:  
Molesini Cinzia Morena, tel. 0372406436, presso Servizio Tutela Aria ed Acqua, via Dante n. 134.

CM W:\ccol\ast\CINZIA\esempi modelli\decreto nuovo.doc (6) (000/000 - 14/12)



# Provincia di Cremona

Prot. n. 239344

Cremona, li 20 DIC. 2005

DECRETO N. 907 / AREA 4 AMBIENTE/ECOL.  
A4-SERV.AUTORIZZ.AGLI SCARICHI E TUTELA DELLE ACQUE

OGGETTO: DITTA TAMOIL RAFFINAZIONE SPA (RAFFINERIA DI CREMONA) - SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO IN COMUNE DI CREMONA -P.LE CADUTI DEL LAVORO, 30 - D.LGS 152/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI

## IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modificazioni;

Visto la Legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

Visto la Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA";

Visto la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia" e successive modificazioni;

Visto la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Visto l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, che dispone che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

Visti l'art. 45, comma 7, l'art. 39, comma 2, l'art. 28, comma 7, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni;

Visti la direttiva 92/43/CEE "Habitat", il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni e la Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 8 agosto 2003, n. 7/14106 in materia di valutazione di incidenza dei siti della rete Natura 2000;

Visti gli artt. 90 e 120 del vigente Statuto Provinciale;

Vista l'istanza di autorizzazione allo scarico in acque superficiali presentata con nota prot. prov. n. 190425 del 6.10.2005 dalla Ditta TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. con sede legale in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, per le acque reflue provenienti dall'insediamento (Raffineria di Cremona) sito in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, depositata in atti presso il Settore Ambiente;

Preso atto dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con nota prot. n. 197062 del 18.10.2005;

Preso atto che la Ditta è autorizzata allo scarico con Decreto Dirigenziale n. 284 del 20.9.2002 prot. n. 194743;

Viste le successive integrazioni documentali trasmesse con nota prot. prov. n. 227605 dell'1.12.2005;

Constatato che lo scarico in acque superficiali oggetto dell'autorizzazione, nel punto identificato sulla planimetria, scala 1:2000, allegata, è il seguente:

- acque reflue industriali, con recapito nel fiume Po nel punto 1S, costituite dalle acque provenienti da:

- fogna bianca (*acque meteoriche di dilavamento di 2° pioggia, drenaggi dei bacini di contenimento dei serbatoi del grezzo, scarichi igienico-sanitari preventivamente trattati in fosse biologiche, spurghi ad alta concentrazione salina delle torri di raffreddamento e sfioro del bacino acque di recupero*) dopo trattamento chimico-fisico e biologico e passaggio attraverso la laguna di areazione;
- fogna oleosa (*effluente delle guardie idrauliche delle fiaccole, drenaggio dei serbatoi del grezzo, scarico dei desalificatori del grezzo preventivamente trattato nel serbatoio S6 di accumulo e decantazione primaria, soluzione proveniente dal processo di neutralizzazione e deodorizzazione della soda esausta, acque di dilavamento di 1° pioggia stoccate nel serbatoio A3 e reflui che per necessità impiantistiche vengono momentaneamente stoccati nel serbatoio L12*) dopo trattamento chimico-fisico e biologico e passaggio attraverso la laguna di areazione;
- fogna acida (*reflui provenienti dalla rigenerazione delle resine scambiatrici dell'impianto di trattamento delle acque di alimento alle caldaie, reflui, preventivamente neutralizzati, provenienti dal lavaggio caustico dei gas di rigenerazione dell'impianto CCR nonché dal lavaggio acido a ciclo chiuso del preriscaldatore aria del forno dell'impianto Crude Unit effettuato per manutenzione ogni 3-4 anni*) dopo trattamento chimico-fisico;

Considerato che per il suddetto scarico è richiesto il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni nei punti di campionamento identificati sulla planimetria di dettaglio, scala 1:200, allegata come di seguito specificato:

- per la fogna bianca unita all'oleosa, pozzetto identificato con la lettera A, posto a valle del sedimentatore prima del convogliamento delle acque in laguna;
- per la fogna acida, pozzetto identificato con la lettera B, posto a valle della seconda vasca di raccolta acque acide lungo il condotto afferente alla stazione di pompaggio;

Rilevato che la laguna di areazione è un bacino idrico artificiale impermeabilizzato che costituisce la riserva idrica di emergenza antincendio dell'insediamento, alimentato anche dalle acque derivate dal colatore Morbasco;

Rilevato altresì che lo scarico finale nel fiume Po avviene attraverso una stazione di sollevamento che riceve, oltre alle acque sfioranti dalla laguna di areazione e ai reflui della fogna acida depurata, anche lo scarico proveniente dall'impianto depurativo del Deposito Tamoil e lo scarico del collettore che drena le acque meteoriche ricadenti sull'area posta a nord-ovest della Raffineria;

Constatato che i pozzetti di ispezione e campionamento, identificati con le lettere A e B sulla planimetria di dettaglio, scala 1:200, previsti per il controllo dello scarico 1S, posizionati all'interno dell'insediamento, risultano accessibili seguendo le modalità previste dal "piano di accesso alla raffineria" trasmesso dalla Ditta;

Considerato che risulta altresì necessario poter accedere al pozzetto di campionamento, munito di lucchetto, posto prima dello scarico nel Po, utilizzabile unicamente per un controllo meramente conoscitivo della composizione dello scarico;

Preso atto che la Ditta intende continuare ad avvalersi dell'opportunità dello scarico in laguna dei reflui della fogna acida in caso di manutenzione delle vasche di raccolta acque acide;

Constatata la necessità che vengano mantenuti integri i sigilli, posti dagli uffici provinciali, sulle quattro saracinesche dell'impianto di depurazione;

Constatato che la Ditta ha in essere una procedura di autocontrollo, in ossequio ad apposita prescrizione del precedente atto autorizzativo, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti all'art. 52 del D.Lgs. 152/99 e s.m. in quanto nello scarico sono presenti le sostanze di cui ai numeri 12 e 12bis (idrocarburi di origine petrolifera persistenti e non persistenti) e 13 (solventi organici aromatici) della tabella 5 dell'allegato 5 del suddetto decreto;

Preso atto altresì che la Ditta effettua il riutilizzo di parte delle acque reflue depurate a fini antincendio e che tale attività rientra nelle pratiche auspicate dalla L. 5.1.1994, n. 36 così come modificata dal D.Lgs 152/99 ma attualmente esentata da autorizzazione e/o prescrizione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 12.6.2003, n. 185;

Richiamati gli adempimenti amministrativi conseguenti alle disposizioni, nazionali e regionali, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di rifiuti e di inquinamento atmosferico, relativamente alla produzione della Ditta e in materia di polizia idraulica;

Preso atto che la documentazione inviata è completa secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici del Settore Ambiente della Provincia e presso i predetti uffici risulta depositata in atti;

Visto il rapporto redatto in data 30.11.2005, prot. n. 231022, dal Tecnico del Servizio Tutela Aria ed Acqua del Settore Ambiente;

## DECRETA

- I. di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, il legale rappresentante della Ditta TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. con sede legale in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, allo scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti dall'insediamento sito in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, nel punto identificato sulla planimetria, scala 1:2000, allegata al presente atto autorizzativo, che ne diventa parte integrante, come di seguito specificato:
- acque reflue industriali, con recapito nel fiume Po nel punto 1S, costituite dalle acque provenienti da:
    - fogna bianca (*acque meteoriche di dilavamento di 2° pioggia, drenaggi dei bacini di contenimento dei serbatoi del grezzo, scarichi igienico-sanitari preventivamente trattati in fosse biologiche, spurghi ad alta concentrazione salina delle torri di raffreddamento e sfioro del bacino acque di recupero*) dopo trattamento chimico-fisico e biologico e passaggio attraverso la laguna di areazione
    - fogna oleosa (*effluente delle guardie idrauliche delle fiaccole, drenaggio dei serbatoi del grezzo, scarico dei desalificatori del grezzo preventivamente trattato nel serbatoio S6 di accumulo e decantazione primaria, soluzione proveniente dal processo di neutralizzazione e deodorizzazione della soda esausta, acque di dilavamento di 1° pioggia stoccate nel serbatoio A3 e reflui che per necessità impiantistiche vengono momentaneamente stoccati nel serbatoio L12*) dopo trattamento chimico-fisico e biologico e passaggio attraverso la laguna di areazione
    - fogna acida (*reflui provenienti dalla rigenerazione delle resine scambiatrici dell'impianto di trattamento delle acque di alimento alle caldaie, reflui, preventivamente neutralizzati, provenienti dal lavaggio caustico dei gas di rigenerazione dell'impianto CCR nonché dal lavaggio acido a ciclo chiuso del preriscaldatore aria del forno dell'impianto Crude Unit effettuato per manutenzione ogni 3-4 anni*) dopo trattamento chimico-fisico
- II. che lo scarico di acque reflue industriali di cui al precedente punto deve essere conforme ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni nei punti di campionamento identificati in planimetria di dettaglio, scala 1:200, allegata al presente atto autorizzativo, che ne diventa parte integrante, come di seguito specificato:
- per la fogna bianca unita all'oleosa, pozzetto identificato con la lettera A, posto a valle del sedimentatore prima del convogliamento delle acque in laguna;
  - per la fogna acida, pozzetto identificato con la lettera B, posto a valle della seconda vasca di raccolta acque acide lungo il condotto afferente alla stazione di pompaggio;
- III. che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 152/99 e successive modificazioni la presente autorizzazione è

soggetta a diffida e/o sospensione o revoca, qualora non risultino osservate le seguenti prescrizioni:

- a) in riferimento al mancato rispetto dei limiti previsti per gli scarichi di cui al precedente punto II. e/o in concomitanza di fenomeni di inquinamento del corpo idrico recettore degli scarichi oggetto del presente atto, la Ditta dovrà adoperarsi al fine di adottare ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause e delle irregolarità conseguenti;
- b) i limiti di accettabilità previsti per le acque reflue industriali non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) i punti assunti per il controllo dello scarico n. 1S, identificati con le lettere A e B sulla planimetria di dettaglio, scala 1:200, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ai soggetti incaricati del controllo per il campionamento;
- d) la Ditta dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;
- e) la Ditta dovrà rispettare tutte le indicazioni e le descrizioni tecniche fornite nella documentazione accompagnatoria della richiesta di autorizzazione, depositata in atti presso il Settore Ambiente;
- f) qualora intervengano variazioni rispetto alle indicazioni e descrizioni tecniche fornite nella documentazione di cui al precedente punto e), la Ditta dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia, allegando i nuovi documenti tecnici con le modifiche introdotte;
- g) qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o l'attività sia trasferita in altro luogo dovrà preventivamente essere richiesta una nuova autorizzazione;
- h) la Ditta dovrà proseguire la procedura di autocontrollo, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 152/99, sulle sostanze inserite nella Tab. 5 dell'allegato 5 del suddetto decreto legislativo che risultano presenti nel processo produttivo e/o nei reflui prima del trattamento, secondo le seguenti modalità di gestione: 1) la frequenza di campionamento e analisi deve essere almeno trimestrale a partire dalla data di validità del presente atto; 2) i parametri chimici da controllare sono quelli indicati ai n. 12, 12bis e 13 della tabella 5, allegato 5, del D.Lgs. 152/99 così come modificata; 3) i punti assunti per il campionamento sono quelli individuati con le lettere A e B sulla planimetria di dettaglio, scala 1:200, allegata al presente atto autorizzativo; 4) le analisi devono essere eseguite da un chimico abilitato secondo le metodiche ufficiali, utilizzando apparecchiature con adeguata sensibilità; 5) i valori riportati sul registro devono risultare da regolari certificati di analisi, conservati unitamente al registro stesso, presso l'insediamento per un periodo non inferiore a tre anni e rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo; 6) copia dei certificati di analisi deve essere ogni volta trasmessa al Settore Ambiente della Provincia di Cremona ed all'ARPA Dipartimento di Cremona;
- i) dovrà essere depositata presso la portineria della Raffineria, così come prescritto nel precedentemente atto autorizzativo, la copia della chiave del lucchetto del pozzetto posto prima dello scarico nel fiume Po, utilizzabile per un controllo meramente conoscitivo della composizione dello scarico a fiume;
- l) la Ditta dovrà dare comunicazione alla Provincia, sui tempi e modalità di realizzazione delle operazioni di manutenzione delle vasche di raccolta acque acide che comportano lo scarico in laguna dei reflui della fogna acida, ventiquattro ore prima dell'inizio dei lavori prendendo atto che in quel caso la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità è effettuata immediatamente a monte dell'ingresso dei reflui fogna acida in laguna;
- m) la Ditta dovrà garantire l'integrità dei sigilli posti sulle saracinesche posizionate, in corrispondenza dei seguenti punti: 1) troppo-pieno presente alla vasca di mandata al sedimentatore; 2) collegamento dalla tubazione Ø 12" proveniente dall'impianto biologico verso la stazione di sollevamento; 3) collegamento tra la vasca di raccolta fogna bianca biologicamente non trattata ed il condotto allo scarico forzato a fiume; 4) paratia che separa

- i reflui della fogna bianca non ancora trattata dall'impianto biologico dai reflui della stessa linea bianca già trattati (ed in uscita dal sedimentatore), prima dell'ingresso in laguna;
- IV. di informare la Ditta che i soggetti incaricati delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo saranno gli Uffici competenti del Settore Ambiente della Provincia di Cremona, ed il personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona;
  - V. di informare la Ditta che sulla base di quanto disposto dall'art. 45, comma 7, prima parte, del D.Lgs. 152/'99 e successive modificazioni, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data di notifica del presente atto;
  - VI. di informare che sempre ai sensi dell'art. 45, comma 7, seguenti parti, il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato inoltrando istanza al Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Cremona un anno prima della data di scadenza; se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico potrà essere mantenuto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto, fino all'ottenimento del nuovo provvedimento che dovrà essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza;
  - VII. di dare atto che la presente autorizzazione assunta in conformità alla normativa attualmente vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, limitatamente alla qualità delle acque di scarico, non solleva la Ditta dall'acquisizione di eventuali ulteriori e/o preventive autorizzazioni inerenti diversi ambiti normativi con particolare riguardo alla polizia idraulica;
  - VIII. di richiamare la Ditta al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme ambientali in genere ed in particolare alle disposizioni, nazionali e regionali, in materia di rifiuti e inquinamento atmosferico;
  - IX. di notificare il presente atto al sig. VINCIGUERRA CLAUDIO, nato a Genova il 26.7.1946, residente per la carica a Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, in qualità di legale rappresentante della Ditta TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. (Raffineria di Cremona) con sede legale ed insediamento in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, dando atto che la validità della presente autorizzazione decorrerà dalla data di notifica;
  - X. di inviare il presente atto all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona ed al Comune di Cremona;
  - XI. il presente atto autorizzativo sostituisce il precedente (Decreto Dirigenziale n. 284 del 20.9.2002 prot. n. 194743).

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE  
(Dott.ssa Mara Pesaro)



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla notifica del presente.

# Provincia di Cremona



26100

Codice fiscale 80002130195

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA

N. d'ordine 349

## VERBALE DI ISPEZIONE

L'anno 2005 il giorno 3 del mese di NOVEMBRE

alle ore \_\_\_\_\_ i sottoscritti MOLESINI CINZIA e COLOMBO GABRIELLA  
nella loro qualità di:

Addetti 2 al Servizio Ecologia, abilitati 2, a' termini di Legge, ad esercitare, per conto dell'Amministrazione Provinciale di Cremona, le funzioni di polizia amministrativa

\_\_\_\_\_  
sono recati presso la ditta TAVOL RAFFINAZIONE S.p.A  
in comune di Acmona

allo scopo di effettuare una ispezione volta particolarmente ad accertare lo stato dei  
luoghi da cui originano gli scarichi di  
acque all'istanza di rinnovo

Nel corso della ispezione, a cui ha \_\_\_\_\_ presenziato il Sig. LUCIO AMBROSIO

\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Responsabile S.A.

il Sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

i verbalizzanti \_\_\_\_\_ hanno accertato quanto segue: 1) la situazione è stata  
come fondata a quanto dichiarato nell'istanza  
di rinnovo, 2) è stata visionata l'area di  
ampliamento, 3) sono stati posti tutti i sigilli  
previsti nell'atto autorizzativo, 4) è stata  
visionata il registro dei numeri di  
analisi previste dalla procedura di autocontrollo

Il Sig. \_\_\_\_\_ a partire dal maggio 2003 fino al \_\_\_\_\_  
ha dichiarato all'agosto 2005, 5) sono entrambi

copie cartografiche con tutti gli nuovi impianti, 6) copia cartografica allegata  
all'istanza, 7) copie cartografiche impianto trattamento, 8) copie cartografiche  
relativa al 2000 e al 2005 (vedi nota informativa)

firmato da \_\_\_\_\_ sottoscritti \_\_\_\_\_

GLI INTERVENUTI

Lucio Ambrosio

I VERBALIZZANTI

Mobilia Anna Maria  
Gabriella Colombo

# Provincia di Cremona


---



Nota informativa allegata al verbale d'ispezione n. 318 del 31/11/2005

Si informa che i termini dell'iter autorizzativo relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico rimarranno sospesi fino alla corretta presentazione di tutte le documentazioni integrative richieste con l'allegato verbale nel corso dell'ispezione effettuata in data odierna.


Si avverte inoltre, che qualora entro 60 (sessanta) giorni da oggi, non vengano prodotti i documenti richiesti, la domanda di autorizzazione allo scarico verrà archiviata.



## LEGENDA

- — — — — → SCARICO IN FOGNA OLEOSA H<sub>2</sub>O SEPARATA DA CENTRIFUGA FANGHI
- - - - - ○ - - - - - MANICHETTE DI SUPPORTO CARICA H<sub>2</sub>O OLEOSA A PERCOLATORE
- · — · — · — · — · — H<sub>2</sub>O BIANCHE (FOGNA BIANCA)
- · — — — · — · — · — H<sub>2</sub>O OLEOSA (FOGNA OLEOSA)
- — — — — H<sub>2</sub>O DEPURATA
- — — — — FANGHI
- · — · — · — · — OLIO RECUPERATO
  
- INTERCETTAZIONE CHIUSA E MUNITA DI SIGILLO IN OTTEMPERANZA A PRESCRIZIONI AMM. PROV. CR DECRETO DIRIGENTE SETTORE XI N. 158 DEL 26/05/97
- A □ POZZETTO CAMPIONAMENTO H<sub>2</sub>O IN USCITA SEDIMENTATORE
- B □ POZZETTO CAMPIONAMENTO H<sub>2</sub>O ACIDE NEUTRALIZZATE
- 1 □ CASSONE PER STOCCAGGIO E TRASPORTO FANGHI DISIDRATATI
- 2 □ COCLEA CARICO FANGHI DISIDRATATI
  
- FUSTI RACCOLTA SCHIUME DA SCHIUMATURA MANUALE POZZETTO PERCOLATORE (I FUSTI VENGONO POI SVUOTATI NEL POZZETTO DI RECUPERO FANGHI DAL SEDIMENTATORE E CON QUESTI SONO TRASFERITI NEL SERBATOIO S-7.)

<b>TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A</b>					
TITOLO: <b>IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE SCHEMA PLANIMETRICO</b>					
A 1 1 2					
Disegn. da <i>Antoniolo GL</i>	Data <b>10-09-96</b>	SCALA:			
Lucid. da	Data	<b>E-12-96052</b>			
Viola da	Data				
Approv. da	Data				
DISEGNO DI RIFERIMENTO	EMESSO PER	DA	DATA	REVISIONE	REV. <b>2</b>



### LEGENDA

-  RECINZIONE
-  CONFINE
-  LIMITE DI FOGLIO CATASTALE
-  NUMERI DI MAPPA

1-5

PUNTO DI SCARICO

Allegato all'atto autorizzativo  
n. 907 del 20.01.2005




IL DIRIGENTE  
SETTORE AMBIENTE  
(Dott.ssa Maria Pesaro)

*[Signature]*

<b>TAMOIL RAFFINAZIONE SpA.</b>	
SETTORE TECNICO	RAFFINERIA DI CREMONA
TITOLO: <b>RAFFINERIA DI CREMONA</b>	
<b>MAPPA CATASTALE</b>	
A 1 z PL	
Disegn. da <i>ha Pliati</i>	Data 12-1-73
Lucid. da <i>ha Pliati</i>	Data
Viste da <i>FE</i>	Data 10-1-73
Approv. da <i>FE</i>	Data
SCALA: 1:2000	
<b>E-PL-19</b>	
REV. 	

EMISSIONE		1-1-73			
MEMO PER	DA	DATA			



Allegato all'atto autorizzativo  
 n. 907 del 20 DIC. 2005



IL DIRIGENTE  
 SETTORE AMBIENTE  
 (Dott.ssa Maria Vesaro)

19	18-07-05	AGGIUNTI NUOVI POZZI	SITECNE	C.NEVI	C.NEVI	STATO REI
18	06-04-05	EMESSO PER COMMENTI	SITECNE	C.NEVI	C.NEVI	STATO REI
17	27-09-04	REVISIONE GENERALE	F.BRUNDU	C.NEVI	C.NEVI	STATO REI
REV. Rev.	DATA Date	DESCRIZIONE Description	DISEGN. Draft.	CONTR. Check'd	APPROV. Appr'd	STATO REI Rev. Statu

TAMAIL RAFFINAZIONE S.p.A

INGEGNERIA E COSTRUZIONE

RAFFINERIA DI CREMONA

TITOLO

RETE FOGNATURE  
 SCHEMA PLANIMETRICO


A | D  
 | 2)

Disegn. da SITECNE Data 06-04-05  
 Lucid. da Data  
 Visto da Data  
 Approv. da Data

SCALA 1 : 2000

D-SS-83

Rev. 19



CREMONA

RAFFINERIA

Porto di Cremona

FIUME PO

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

Allegato alla ...  
n. 907 ...

IL DIRIGENTE  
SETTORE AMBIENTE  
(Dott. sso ...)



STILAVATO DA CARTA TECNICA REGIONALE 1:10.000  
SERIE N° 27 e 5

1576  
1577  
1578  
1579



# Provincia di Cremona

Prot. n. 416085

Cremona, li 9 GIU. 2003

## DECRETO N. 238 /AREA 4 AMBIENTE/ECOL.

OGGETTO: DITTA TAMOIL PETROLI SPA (DEPOSITO DI CREMONA) CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA COSTA N.17 ED INSEDIAMENTO IN COMUNE DI CREMONA, P.LE CADUTI DEL LAVORO, 23 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI - DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N.152 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto la Legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modificazioni;

Visto la Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA"

Visto la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia";

Visto l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, che dispone che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

Visti l'art. 45, comma 7, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 90 e 120 del vigente Statuto Provinciale;

Vista l'istanza di autorizzazione allo scarico in acque superficiali presentata in data 21.3.2001 prot. prov. n. 43653 dalla Ditta TAMOIL PETROLI S.p.A. (Deposito di Cremona) con sede legale in comune di Milano, via Costa n. 17, per le acque reflue provenienti dall'insediamento sito in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 23, depositata in atti presso il Settore Ambiente;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con note prot. prov. n. 216252 del 18.10.2002, prot. prov. n. 73804 del 4.4.2003 e prot. prov. n. 86785 del 22.4.2003;

Preso atto che l'insediamento risulta tacitamente autorizzato allo scarico in acque superficiali in forza dei disposti di cui alla L. 319/76 avendo la Ditta, allora denominata Amoco Italia S.p.A., inoltrato istanza all'Amministrazione Provinciale di Cremona in data 12.8.1976 (nota prot. n. 553 U.I.);

Constatato che lo scarico in acque superficiali oggetto dell'autorizzazione, nel punto identificato sulla planimetria scala 1:2000 alligata è il seguente:

- acque reflue industriali costituite dalle acque meteoriche di dilavamento dell'intera area adibita allo stoccaggio e caricamento dei prodotti petroliferi nonché alla movimentazione degli automezzi adibiti al trasporto di detti prodotti, dopo trattamento di sedimentazione e disoleazione con recapito nel fiume Po nel punto n. 1S;

Considerato che per il suddetto scarico è richiesto il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni nel punto di campionamento identificato sulla planimetria scala 1:200 alligata;

Constatato che il pozzetto di ispezione e campionamento, identificato con la dicitura "punto di campionamento" previsto per il controllo dello scarico n. 1S risulta sempre accessibile, anche al di fuori del orario di lavoro (dalle ore 4 alle ore 17.30) contattando direttamente il Capo Deposito;

Richiamati gli adempimenti amministrativi conseguenti alle disposizioni, nazionali e regionali, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di rifiuti, relativamente alla produzione della Ditta;

Ritenuto che il presente atto non sia soggetto ai sensi del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 alle procedure necessarie alla verifica dell'esistenza di cause di decadenza, divieto e sospensione nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa;

Preso atto che la documentazione inviata è completa secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici del Settore Ambiente della Provincia e presso i predetti uffici risulta depositata in atti;

Visto il rapporto redatto in data 14.5.2003, prot. prov. n. 102349, dal Tecnico del Servizio Aria Acqua ed Energia del Settore Ambiente;


#### DECRETA

- I. di autorizzare il legale rappresentante della Ditta TAMOIL PETROLI S.p.A. (Deposito di Cremona) con sede legale in comune di Milano, via Costa n. 17, allo scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti dall'insediamento sito in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 23, nel punto identificato sulla planimetria scala 1:2000 allegata al presente atto autorizzativo, che ne diventa parte integrante, come di seguito specificato:
  - acque reflue industriali costituite dalle acque meteoriche di dilavamento dell'intera area adibita allo stoccaggio e caricamento dei prodotti petroliferi nonché alla movimentazione degli automezzi adibiti al trasporto di detti prodotti, dopo trattamento di sedimentazione e disoleazione con recapito nel fiume Po nel punto n. 1S;
- II. che lo scarico di acque reflue industriali di cui al precedente punto deve essere conforme ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni nel punto di campionamento identificato sulla planimetria scala 1:200 allegata al presente atto autorizzativo, che ne diventa parte integrante;
- III. che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni la presente autorizzazione è soggetta a diffida e/o sospensione o revoca, qualora non risultino osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) in riferimento al mancato rispetto dei limiti previsti per gli scarichi di cui al precedente punto II. e/o in concomitanza di fenomeni di inquinamento del corpo idrico recettore degli scarichi oggetto del presente atto, la Ditta dovrà adoperarsi al fine di adottare ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause e delle irregolarità conseguenti;
  - b) i limiti di accettabilità previsti per le acque reflue industriali non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - c) il punto assunto per il controllo dello scarico n. 1S, identificati con la dicitura "punto di campionamento", dovrà essere mantenuto sempre accessibile ai soggetti incaricati del controllo per il campionamento;
  - d) la Ditta dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
  - e) la Ditta dovrà rispettare tutte le indicazioni e le descrizioni tecniche fornite nella documentazione accompagnatoria della richiesta di autorizzazione, depositata in atti presso il Settore Ambiente;
  - f) qualora intervengano variazioni rispetto alle indicazioni e descrizioni tecniche fornite nella documentazione di cui al precedente punto e), la Ditta dovrà darne immediata

comunicazione alla Provincia, allegando i nuovi documenti tecnici con le modifiche introdotte;


- g) qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o l'attività sia trasferita in altro luogo dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione;
- h) il presente atto autorizzativo dovrà essere conservato presso l'insediamento, e reso disponibile al personale addetto alla vigilanza ed al controllo;
- IV. di informare la Ditta che i soggetti incaricati delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo saranno gli Uffici competenti del Settore Ambiente della Provincia di Cremona, ed il personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona;
- V. di informare la Ditta che sulla base di quanto disposto dall'art. 45, comma 7, prima parte, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data di notifica del presente atto;
- VI. di informare che sempre ai sensi dell'art. 45, comma 7, seguenti parti, il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato inoltrando istanza al Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Cremona un anno prima della data di scadenza; lo scarico potrà essere mantenuto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto, fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;
- VII. di dare atto che la presente autorizzazione assunta in conformità alla normativa attualmente vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, limitatamente alle acque di scarico, non solleva la Ditta dall'acquisizione di eventuali ulteriori e/o preventive autorizzazioni inerenti diversi ambiti normativi;
- VIII. di richiamare la Ditta al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme ambientali in genere ed in particolare alle disposizioni, nazionali e regionali, in materia di rifiuti;
- IX. di notificare il presente atto al sig. BILLI GIULIANO GUERRINO, nato a Cremona l'8.5.1946 e residente per la carica a Milano, via Costa n. 17, in qualità di legale rappresentante della Ditta TAMOIL PETROLI S.p.A. (Deposito di Cremona) con sede legale in comune di Milano, via Costa n. 17 ed insediamento in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 23, dando atto che la validità della presente autorizzazione decorrerà dalla data di notifica;
- X. di inviare il presente atto all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona ed al Comune di Cremona.

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE  
(Dott.ssa Mara Pesaro)



(A)

# Provincia di Cremona



SETTORE AMBIENTE

TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.				
DIREZIONE				
24 SET. 2002				
EG	FN	TE	TM	VB
DC	RC	MI	UN	SE
PGS	CT	SV	CV	

Prot. n. 146763  
prot. prec. 179034

Cremona, li 24 SET. 2002

**OGGETTO:** Ditta TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. (Raffineria di Cremona) sede legale ed insediamento sito in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30 - **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI** - Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 - Invio atto autorizzativo.

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.  
BILLI GIULIANO GUERRINO  
Legale Rappresentante Ditta  
TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.  
p.le Caduti del Lavoro, 30  
26100 Cremona

In riferimento all'oggetto, si trasmette l'allegata autorizzazione allo scarico in acque superficiali.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo nel punto III, con particolare riguardo alle lettere i), l), m), n), e o).

Si ritiene altresì utile informare che, sulla base di quanto disposto dall'art. 45, comma 7, del D.Lgs. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/2000, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data di notifica del presente atto; e che il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato inoltrando istanza al Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Cremona un anno prima della data di scadenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE  
(Dott.ssa Mara Pesaro)

**ALLEGATI:**

- decreto di autorizzazione;
- documentazione cartografica.

In caso di ulteriori comunicazioni in merito, si prega di citare l'oggetto e il protocollo della presente.  
Per informazioni relative alla pratica in oggetto rivolgersi a:  
Molesini Cinzia Morena, tel. 0372406436, presso Servizio Acqua Aria ed Energia, via Dante n. 134.



## Provincia di Cremona

Prot. n. 196763

Cremona, li 20 SET. 2002

**DECRETO N. 284 /AREA 4 AMBIENTE/ECOL.**

**OGGETTO:** DITTA TAMOIL RAFFINAZIONE SPA (RAFFINERIA DI CREMONA) SEDE LE GALE ED INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI CREMONA - P.LE CADUTI DEL LAVORO 30 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI - D.LGS 152/99 - D.LGS 258/00.

### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto la Legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

Visto la Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA"

Visto la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia";

Visto l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/2000, che dispone che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

Visto l'art. 45, comma 7, del D.Lgs. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/2000;

Visto l'art. 52, del D.Lgs. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/2000;

Visti gli artt. 90 e 120 del vigente Statuto Provinciale;

Vista l'istanza di autorizzazione allo scarico in acque superficiali presentata in data 30.1.2001 prot. prov. n. 14064 dalla Ditta TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. (Raffineria di Cremona) con sede legale in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, per le acque reflue provenienti dall'insediamento sito in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, depositata in atti presso il Settore Ambiente;

Preso atto che la Ditta è autorizzata allo scarico in acque superficiali con Decreto Dirigenziale n. 158 del 26.5.1997 prot. prov. n. 26173 integrato con Decreto Dirigenziale n. 311 del 19.12.1997 prot. n. 69839;

Viste le successive documentazioni integrative presentate con nota del 6.7.2001 prot. prov. n. 117386 e con nota del 30.7.2002 prot. prov. n. 158841;

Constatato che lo scarico in acque superficiali oggetto dell'autorizzazione, nel punto identificato sulla planimetria (scala 1:2000) allegata, è il seguente:

- acque reflue industriali costituite dalle acque provenienti da fogna bianca, fogna oleosa e fogna acida dopo i rispettivi trattamenti di depurazione unitamente alle acque reflue depurate provenienti dal Deposito Tamoil, alle acque meteoriche ricadenti nell'area posta a nord-ovest della Raffineria ed alle acque derivate del colatore Morbasco con recapito nel fiume Po nel punto n. 1-S;

Considerato che per le acque reflue provenienti dalle fogne bianca, oleosa e acida al suddetto scarico è richiesto il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, del D.Lgs. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/2000 nei punti di campionamento identificati sulla planimetria (scala 1:200) allegata come di seguito specificato:

- per la fogna bianca unita all'oleosa, pozzetto identificato con la lettera A, posto a valle del sedimentatore prima del convogliamento delle acque in laguna;

- per la fogna acida, pozzetto identificato con la lettera B, posto a valle della seconda vasca di raccolta acque acide lungo il condotto afferente alla stazione di pompaggio;

Constatato che i suddetti pozzetti di campionamento non risultano accessibili dall'esterno dell'insediamento;

Considerata la necessità di garantire l'accessibilità, tenuto conto che la Ditta è assoggettata a rigorose norme di sicurezza che regolano l'accesso all'insediamento;

Considerata inoltre la necessità di poter accedere anche al pozzetto, chiuso con lucchetto, posto prima dello scarico nel fiume Po, utilizzabile per un controllo meramente conoscitivo della composizione dello scarico a fiume;

Rilevato che la Ditta intende continuare ad avvalersi dell'opportunità dello scarico in laguna dei reflui della fogna acida in caso di manutenzione delle vasche di raccolta acque acide;

Constatata la necessità che vengano mantenuti i sigilli posti, in continuità con le prescrizioni contenute nel precedente atto autorizzativo, in corrispondenza dei punti individuati nel suddetto atto e che ne venga garantita l'integrità;

Preso atto della disponibilità della Ditta ad avviare una procedura di autocontrollo, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 152/99, sulle sostanze inserite nella Tab. 5 dell'allegato 5 del suddetto decreto legislativo che risultano presenti nel processo produttivo e/o nei reflui prima del trattamento;

Preso atto inoltre che la Ditta effettua il riutilizzo di parte delle acque reflue depurate a fini antincendio e che tale attività rientra nelle pratiche auspicate dalla L. 5.1.1994, n. 36 così come modificata dal D.Lgs 152/99 ma attualmente ancora in attesa di regolamentazione;

Richiamati gli adempimenti amministrativi conseguenti alle disposizioni, nazionali e regionali, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di rifiuti, relativamente alla produzione della Ditta;

Ritenuto che il presente atto non sia soggetto ai sensi del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 alle procedure necessarie alla verifica dell'esistenza di cause di decadenza, divieto e sospensione nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa;

Preso atto che la documentazione inviata è completa secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici del Settore Ambiente della Provincia e presso i predetti uffici risulta depositata in atti;

Visto il rapporto redatto in data 28.8.2002, prot. prov. n. 179034, dal Tecnico del Servizio Aria Acqua ed Energia del Settore Ambiente;

#### DECRETA

- I. di autorizzare il legale rappresentante della Ditta TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. (Raffineria di Cremona) P.I. 01029270194 con sede legale in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, allo scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti dall'insediamento sito in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30 nel punto identificato sulla planimetria (scala 1:200) allegata al presente atto autorizzativo, che ne diventa parte integrante, come di seguito specificato:
  - acque reflue industriali costituite dalle acque provenienti da fogna bianca, fogna oleosa e fogna acida dopo i rispettivi trattamenti di depurazione unitamente alle acque reflue depurate provenienti dal Deposito Tamoil, alle acque meteoriche ricadenti nell'area posta a nord-ovest della Raffineria ed alle acque derivate del colatore Morbasco con recapito nel fiume Po nel punto n. 1-S;
- II. che lo scarico di acque reflue industriali di cui al precedente punto deve essere conforme ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/2000 nei punti di campionamento identificati sulla planimetria (scala 1:200) allegata come di seguito specificato:
  - per la fogna bianca unita all'oleosa, pozzetto identificato con la lettera A, posto a valle del sedimentatore prima del convogliamento delle acque in laguna;
  - per la fogna acida, pozzetto identificato con la lettera B, posto a valle della seconda vasca di raccolta acque acide lungo il condotto afferente alla stazione di pompaggio;
- III. che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/2000 la presente autorizzazione è soggetta a diffida e/o sospensione o revoca, qualora non risultino osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) in riferimento al mancato rispetto dei limiti previsti per gli scarichi di cui al precedente punto II. e/o in concomitanza di fenomeni di inquinamento del corpo idrico recettore degli scarichi oggetto del presente atto, la Ditta dovrà adoperarsi al fine di adottare ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause e delle irregolarità conseguenti;
  - b) i limiti di accettabilità previsti per le acque reflue industriali non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- c) i punti assunti per il controllo dello scarico n. 1-S, identificati con le lettere A e B, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ai soggetti incaricati del controllo per il campionamento;
- d) la Ditta dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- e) la Ditta dovrà rispettare tutte le indicazioni e le descrizioni tecniche fornite nella documentazione accompagnatoria della richiesta di autorizzazione, depositata in atti presso il Settore Ambiente;
- f) qualora intervengano variazioni rispetto alle indicazioni e descrizioni tecniche fornite nella documentazione di cui al precedente punto e), la Ditta dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia, allegando i nuovi documenti tecnici con le modifiche introdotte;
- g) qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o l'attività sia trasferita in altro luogo dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione;
- h) il presente atto autorizzativo dovrà essere conservato presso l'insediamento e reso disponibile al personale addetto alla vigilanza ed al controllo;
- i) la Ditta dovrà trasmettere il nuovo "piano di accessibilità" all'insediamento, entro 15 giorni dalla data di notifica dell'atto autorizzativo, dal quale si evincano le procedure per l'accesso, il più rapido possibile, al punto di campionamento e l'individuazione, come soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo, del personale del Settore Ambiente della Provincia di Cremona, dell'A.R.P.A. dipartimento di Cremona e della locale Polizia Provinciale;
- l) dovrà inoltre essere depositata presso la portineria della Raffineria, così come precedentemente prescritto nell'atto autorizzativo, la copia della chiave del lucchetto del pozzetto posto prima dello scarico nel fiume Po, utilizzabile per un controllo meramente conoscitivo della composizione dello scarico a fiume;
- m) la Ditta dovrà dare comunicazione alla Provincia, sui tempi e modalità di realizzazione delle operazioni di manutenzione delle vasche di raccolta acque acide che comportano lo scarico in laguna dei reflui della fogna acida, ventiquattro ore prima dell'inizio dei lavori prendendo atto che in quel caso la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità è effettuata immediatamente a monte dell'ingresso dei reflui fogna acida in laguna;
- n) la Ditta dovrà garantire l'integrità dei sigilli posti sulle saracinesche posizionate, in corrispondenza dei seguenti punti: 1) troppo-pieno presente alla vasca di mandata al sedimentatore; 2) collegamento dalla tubazione Ø 12" proveniente dall'impianto biologico verso la stazione di sollevamento; 3) collegamento tra la vasca di raccolta fogna bianca biologicamente non trattata ed il condotto allo scarico forzato a fiume; 4) paratia che separa i reflui della fogna bianca non ancora trattata dall'impianto biologico dai reflui della stessa linea bianca già trattati (ed in uscita dal sedimentatore), prima dell'ingresso in laguna;
- o) la Ditta dovrà avviare una procedura di autocontrollo, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 152/99, sulle sostanze inserite nella Tab. 5 dell'allegato 5 del suddetto decreto legislativo che risultano presenti nel processo produttivo e/o nei reflui prima del trattamento, secondo le seguenti modalità di gestione: 1) la frequenza di campionamento e analisi deve essere almeno trimestrale; 2) i parametri chimici da controllare sono quelli identificati ai n 12 e 13 della tabella 5, allegato 5 D.Lgs. 152/99; 3) le analisi devono essere eseguite da un chimico abilitato secondo le metodiche ufficiali, utilizzando apparecchiature con adeguata sensibilità; 4) i valori riportati sul registro devono risultare da regolari certificati di analisi, conservati unitamente al registro stesso, presso la sede dell'impianto per un periodo non inferiore a tre anni e rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo;

IV. di prendere atto che la Ditta effettua il riutilizzo di parte delle acque reflue depurate a fini antincendio e che tale attività rientra nelle pratiche auspicate dalla L. 5.1.1994, n. 36 così come modificata dal D.Lgs 152/99 ma attualmente ancora in attesa di regolamentazione;

V. di informare la Ditta che i soggetti incaricati delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo saranno gli Uffici competenti del Settore Ambiente della Provincia di Cremona, ed il personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona;

VI. di informare la Ditta che sulla base di quanto disposto dall'art. 45, comma 7, prima parte, del D.Lgs. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/2000, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data di notifica del presente atto;

VII. di informare che sempre ai sensi dell'art. 45, comma 7, seguenti parti, il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato inoltrando istanza al Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Cremona un anno prima della data di scadenza; lo scarico potrà essere mantenuto nel rispetto delle prescrizioni

contenute nel presente atto, fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;

- VIII. di dare atto che la presente autorizzazione assunta in conformità alla normativa attualmente vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, limitatamente alle acque di scarico, non solleva la Ditta dall'acquisizione di eventuali ulteriori e/o preventive autorizzazioni inerenti diversi ambiti normativi;
- IX. di richiamare la Ditta al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme ambientali in genere ed in particolare alle disposizioni, nazionali e regionali, in materia di rifiuti;
- X. di notificare il presente atto al sig. BILLI GIULIANO GUERRINO, nato a Cremona l'8.5.1946 e residente per la carica a Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, in qualità di legale rappresentante della Ditta TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. (Raffineria di Cremona) sede legale ed insediamento sito in comune di Cremona, p.le Caduti del Lavoro n. 30, dando atto che la validità della presente autorizzazione decorrerà dalla data di notifica;
- XI. di inviare il presente atto all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona ed al Comune di Cremona;
- XII. il presente atto autorizzativo sostituisce il precedente (Decreto Dirigenziale n. 158 del 26.5.1997 prot. prov. n. 26173 integrato con Decreto Dirigenziale n. 311 del 19.12.1997 prot. n. 69839).

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE

(Dott. ssa Mara Pesaro)

